



Nel caso in esame è pacifico, anche perché documentato, che l'attrice, assente all'assemblea condominiale del 24/7/2014, aveva ricevuto comunicazione del relativo verbale il successivo 25/7/2014, ed aveva proposto istanza di mediazione l'8/9/2014. L'avviso di fissazione dell'incontro in mediazione (per il giorno 7/10/2014) veniva comunicato al condominio convenuto all'indirizzo dello stabile condominiale (via [redacted] n. [redacted] - Taranto) il 15/9/2014 e restituito al mittente per compiuta giacenza (cfr. l'allegato n. 11 al fascicolo di parte attrice). All'incontro del 7/10/2014, infatti, non compariva alcuno in rappresentanza del condominio.

La notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio – come detto – veniva quindi effettuata il 17/10/2014.

Sin dalla tempestiva costituzione in giudizio il condominio convenuto ha eccepito la tardività dell'avversa impugnativa per violazione dell'art. 1137 c.c., quindi non può ritenersi verificata alcuna sanatoria per effetto della stessa costituzione in giudizio del convenuto.

Si è già evidenziato come la comunicazione dell'avviso di convocazione in mediazione del 15/9/2014 sia stata ritenuta invalida con la menzionata ordinanza del 21/4/2015, perché notificata all'indirizzo dello stabile condominiale, in cui peraltro non sono presenti locali destinati allo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità [cfr. *ex multis* Cass. n. 11303/2007 già cit.], tanto da sortire un nuovo invio delle parti in mediazione.

Tale ultima evenienza, in ogni caso, non esclude la chiara tardività della domanda con riguardo al termine decadenziale stabilito dall'art. 1137 c.c. per la sua proposizione, il cui decorso – pur considerando il periodo di sospensione feriale – non è stato tempestivamente interrotto, tenuto conto – come detto – dell'invalidità della prima convocazione in mediazione e che successivamente ad essa il primo evento interruttivo utile coincide con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 17/10/2014, quindi certamente dopo il decorso dei trenta giorni previsto dalla norma da ultimo citata.

Ne discende che l'impugnativa di delibera assembleare oggetto del presente giudizio va dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge.

Le spese di lite seguono la soccobenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del vigente D.M. n. 55/2014.

### P. Q. M.

Il Tribunale di Taranto, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:

- a) **dichiara inammissibile** la domanda proposta da [redacted]
- b) **Condanna** [redacted] [redacted] [redacted] alla rifusione delle spese processuali in favore del Condominio dello stabile in Taranto alla via [redacted] che si liquidano in complessivi Euro 2.025,00, oltre accessori e al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.

Taranto, 03/12/2021.

IL GIUDICE  
*dr. Vladimiro Gloria*